QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXVI n° 4 28 Febbraio 2019

IN QUESTO NUMERO

1. Bando INAIL Isi 2018.

2. Nuova Banca Dati Sementi Biologiche.

3. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli.

4. CENTRO SERVIZI ATC BOLOGNA: modificato il modulo per la richiesta della prevenzione e/o del contributo danni da fauna.

5. Scaduto il termine del 31/12/2018 per regolarizzare chi era in possesso di esperienza biennale di guida macchine, alla data del 31/12/2017.

6. Decreto semplificazioni - Novità in materia di lavoro e previdenza.

7. Somministrazione fraudolenta: nuove regole.

8. Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate: Attenzione alle email "*Notifica in merito a debito*". Si tratta di falsi messaggi ai danni dei contribuenti.

*****

1) Bando INAIL Isi 2018.

L'Avviso pubblico Isi 2018 ha l'obiettivo:

- di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;
- di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali, ciò al fine di soddisfare l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Fondi a disposizione

Con l'Avviso pubblico Isi 2018 Inail mette a disposizione finanziamenti suddivisi in 5 Assi di interventi, differenziati in base ai destinatari:

- Asse 1 (Isi **Generalista**) ripartiti in progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

- Asse 2 (Isi **Tematica**) per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
- Asse 3 (Isi **Amianto)** per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Asse 4 (Isi **Micro e Piccole Imp**rese) per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività a seconda dei codici ATECO che le identificano;
- Asse 5 (**Isi Agricoltura**) per i progetti di micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, suddivisi tra generalità delle imprese agricole e riservato ai giovani agricoltori, anche organizzati anche in forma societaria.

Relativamente all'Asse 5 di interesse prettamente agricolo è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del:

- 40% per i soggetti destinatari alla generalità delle imprese agricole;
- 50% per i soggetti destinatari a giovani agricoltori;

calcolato sull'importo delle spese ritenute ammissibili, comunque non superiore a Euro 60.000,00 e non inferiore a Euro 1.000,00.

I finanziamenti verranno assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Accesso alla procedura online

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi:

⇒ accesso alla procedura online e compilazione della domanda (sito internet www.inail.it) da effettuarsi entro l'**11 aprile 2019**;

⇒ invio della domanda online da effettuarsi il **30 maggio 2019;**

⇒ conferma della domanda on line tramite l'invio della documentazione a completamento della documentazione necessaria, da effettuarsi entro il **6 giugno 2019.**

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici di zona o il p.a. Stefano Casini (Tel. 051/73924; E-mail: s.casini@confagricolturabologna.it).

È possibile, altresì, fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.

(S. Casini)

*****

2) Nuova Banca Dati Sementi Biologiche.

A partire dal 1 febbraio scorso (dopo un periodo di coesistenza fra il vecchio sistema è il nuovo) ha preso ufficialmente avvio **la Banca Dati delle Sementi Biologiche (BDSB).** Su tale nuovo sistema informatico potranno registrarsi i fornitori, per comunicare la loro disponibilità di sementi biologiche. Vi dovranno accedere anche le aziende agricole biologiche per verificare se sono disponibili sul mercato sementi bio e in caso negativo per poter chiedere la deroga all'impiego di sementi non prodotte con metodo biologico.

Va, infatti, ricordato che un'azienda biologica dovrebbe utilizzare solo "sementi" prodotte con metodo biologico e solo eccezionalmente ed in determinati casi è possibile derogare a tale regola. La BDS quindi è stata pensata per limitare quanto più possibile il ricorso alle deroghe (mettendo nelle condizioni il produttore agricolo di sapere se e presso quale fornitore sono disponibili sementi biologiche).

In sintesi questa dovrebbe essere l'operatività della BDS:

l'operatore biologico (l'azienda agricola), al fine di identificare un possibile fornitore di sementi, **almeno 10 giorni prima della semina**, interroga la BDS, inserendo le informazioni del caso (specie, varietà, tempi di consegna, specifiche tecniche qualitative, quantità).

A seguito dell'interrogazione può succedere che la semente cercata sia in "**lista Verde**" (ossia all'interno di una lista che annovera *sementi sicuramente NON disponibili*): in tal caso la deroga è concessa automaticamente.
Oppure si verificherà che la semente cercata è in "**lista Rossa**" (ossia in una lista di *sementi disponibili in quantità sufficienti al mercato italiano*); in tal caso l'operatore dovrà contattare il fornitore (che si è registrato in BDN) e concordare con lui la consegna; la deroga può essere concessa solo a particolari condizioni, qualora non si concluda la transazione commerciale. Infine, qualora la semente cercata sia collocata in "**lista Gialla**" (lista che contiene *semente non ricompresa nelle due liste precedenti per cui occorre verificare l'effettiva disponibilità*) l'operatore biologico potrà inviare una richiesta di fornitura e se, nell'arco di 5 giorni lavorativi nessun fornitore darà riscontro, otterrà la deroga.
Se, nell'arco di 5 giorni lavorativi, uno o più fornitori confermeranno la propria disponibilità di semente bio, l'azienda agricola avvierà la transazione commerciale per concludere l'acquisto della semente (in tal caso nessuna deroga è necessaria).
Le aziende possono accedere direttamente ed in autonomia nella BDS, previo accreditamento sul portale del Ministero delle Politiche Agricole. In alternativa è possibile eseguire le operazioni previste tramite il proprio CAA di riferimento.
(S. Santoni)

*****

3) Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli.

Si ricorda agli interessati che **fino al 31 marzo 2019** è possibile presentare la domanda di autorizzazione per nuovi impianti (cd. Autorizzazioni MIPAAFT 2019).
Si precisa che:

- nel fascicolo aziendale del richiedente deve risultare in conduzione una superficie agricola uguale o maggiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione;
- va presentata una sola domanda anche qualora si intenda chiedere le autorizzazioni a impiantare in più regioni;
- il limite massimo per domanda di assegnazione di nuova autorizzazione in Regione Emilia Romagna è di 3 ettari.

L'unico criterio di priorità riconosciuto in Regione Emilia Romagna è il criterio riservato a viticoltori che, al momento della presentazione della richiesta, hanno applicato le norme relative alla produzione biologica all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno 5 anni antecedenti la presentazione della richiesta di nuove assegnazioni.
I beneficiari che intendono avvalersi di tale criterio debbono allegare alla domanda il documento dell'Organismo di Certificazione del Biologico attestante il possesso del requisito.
Le autorizzazioni saranno rilasciate non prima del 1° giugno e, comunque, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Unico Regionale Telematico dell'atto formale con cui la Regione le assegna. Solo da tale data sarà possibile utilizzarle nel limite della superficie assegnata.
Dalla data di pubblicazione sul BURERT sarà possibile SOLO per i produttori, che avranno avuto concesse superfici inferiori al 50% di quanto richiesto, depositare rinuncia all'assegnazione. Decorsi i 30 giorni non sarà più possibile rinunciarvi senza incorrere nell'applicazione delle sanzioni.
Le autorizzazioni concesse non potranno essere trasferite ad altro produttore, fatte salve le deroghe stabilite dalla normativa vigente (morte, successione anticipata, fusione, ecc. …).
Le autorizzazioni debbono essere utilizzate entro i tre anni successivi dalla loro assegnazione e, quindi, presumibilmente entro la primavera 2022.
Le **superfici concesse NON potranno in alcun modo essere finanziate sulla Misura ristrutturazione e riconversione vigneti** e pertanto non potranno beneficiare né del contributo per l'impianto

e nemmeno del contributo per l'impianto irriguo.
Si ricorda - da ultimo - che entro 60 giorni dall'utilizzazione delle autorizzazioni MIPAAFT ovvero entro 60 giorni dalla posa definitiva delle barbatelle in campo deve essere presentata al Servizio Territoriale competente la comunicazione di fine lavori; inoltre, da non dimenticare che le autorizzazioni concesse nell'anno 2016 sono **in scadenza entro il prossimo 26 maggio**, termine ultimo terminare l'impianto per le superfici assegnate, pena la perdita dell'autorizzazione e la decadenza per 3 anni dalla misura Ristrutturazione e riconversione.
(A. Caprara)

*****

4) CENTRO SERVIZI ATC BOLOGNA: modificato il modulo per la richiesta della prevenzione e/o del contributo danni da fauna.

Informiamo gli Associati, che il Centro Servizi degli ATC Bolognesi, che coordina l'attività degli ATC BO1, ATC BO2, ATC BO3, ha modificato il modulo per la richiesta della prevenzione/contributo danni da fauna nei territori di competenza degli ATC.
La modifica riguarda la richiesta anche del codice CUAA dell'azienda.
Si ricorda a tutti che tale modulo va compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione al riguardo dell'ambito faunistico in cui ricadono i terreni al fine del corretto invio della richiesta all'Ente competente e della localizzazione del fondo, inserendo i dati catastali, sia nella richiesta di prevenzione che in quella del contributo danni.
Si invita pertanto gli Associati ad utilizzare il nuovo modulo, che potete reperire presso gli Uffici di Zona oppure scaricandolo dal sito www.atcbologna.org alla indicazione Nuovo modulo per la richiesta di contributo per prevenzione e danni.
(G. Guerrini)

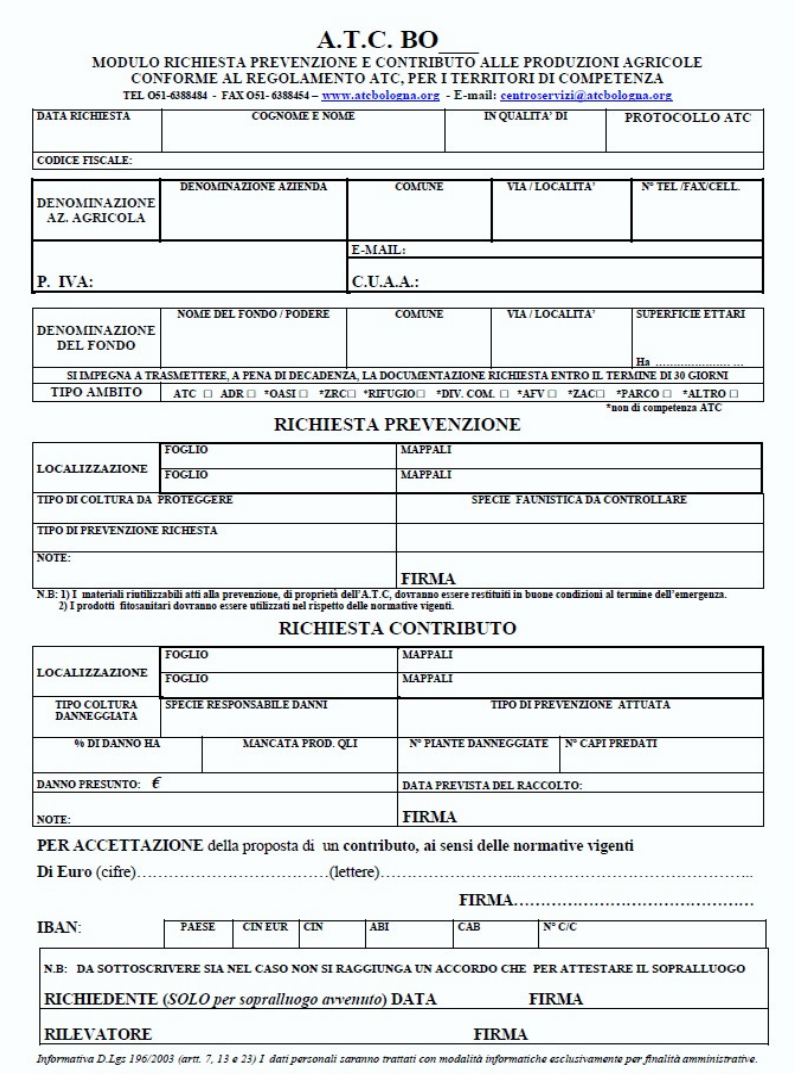

A.T.C. BO

MODULO RICHIESTA PREVENZIONE E CONTRIBUTO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE
CONFORME AL REGOLAMENTO ATC, PER I TERRITORI DI COMPETENZA

TEL 051-6388484 - FAX 051- 6388454 – www.atcbologna.org - E-mail: centroservizi@atcbologna.org

DATA RICHIESTA	COGNOME E NOME	IN QUALITA' DI	PROTOCOLLO ATC
CODICE FISCALE:			

DENOMINAZIONE AZ. AGRICOLA	DENOMINAZIONE AZIENDA	COMUNE	VIA / LOCALITA'	N° TEL /FAX/CELL.
P. IVA:		E-MAIL: C.U.A.A.:		

DENOMINAZIONE DEL FONDO	NOME DEL FONDO / PODERE	COMUNE	VIA / LOCALITA'	SUPERFICIE ETTARI
				Ha .....
SI IMPEGNA A TRASMETTERE, A PENA DI DECADENZA, LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI				
TIPO AMBITO	ATC ☐ ADR ☐ *OASI ☐ *ZRC☐ *RIFUGIO☐ *DIV. COM. ☐ *AFV ☐ *ZAC☐ *PARCO ☐ *ALTRO ☐ *non di competenza ATC			

RICHIESTA PREVENZIONE

LOCALIZZAZIONE	FOGLIO	MAPPALI
	FOGLIO	MAPPALI
TIPO DI COLTURA DA PROTEGGERE		SPECIE FAUNISTICA DA CONTROLLARE
TIPO DI PREVENZIONE RICHIESTA		
NOTE:		FIRMA

N.B: 1) I materiali riutilizzabili atti alla prevenzione, di proprietà dell'A.T.C, dovranno essere restituiti in buone condizioni al termine dell'emergenza.
2) I prodotti fitosanitari dovranno essere utilizzati nel rispetto delle normative vigenti.

RICHIESTA CONTRIBUTO

LOCALIZZAZIONE	FOGLIO	MAPPALI
	FOGLIO	MAPPALI
TIPO COLTURA DANNEGGIATA	SPECIE RESPONSABILE DANNI	TIPO DI PREVENZIONE ATTUATA
% DI DANNO HA	MANCATA PROD. QLI	N° PIANTE DANNEGGIATE / N° CAPI PREDATI
DANNO PRESUNTO: €		DATA PREVISTA DEL RACCOLTO:
NOTE:		FIRMA

PER ACCETTAZIONE della proposta di un contributo, ai sensi delle normative vigenti
Di Euro (cifre).....(lettere).....
FIRMA.....

IBAN:	PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N° C/C

N.B: DA SOTTOSCRIVERE SIA NEL CASO NON SI RAGGIUNGA UN ACCORDO CHE PER ATTESTARE IL SOPRALLUOGO

RICHIEDENTE (*SOLO per sopralluogo avvenuto*) DATA FIRMA

RILEVATORE FIRMA

Informativa D.Lgs 196/2003 (artt. 7, 13 e 23) I dati personali saranno trattati con modalità informatiche esclusivamente per finalità amministrative.

*****

5) Scaduto il termine del 31/12/2018 per regolarizzare chi era in possesso di esperienza biennale di guida macchine, alla data del 31/12/2017.

Si segnala che il **31 dicembre 2018** è scaduto definitivamente il termine ultimo per i lavoratori agricoli (trattoristi, carrellisti, etc.) che alla data del 31/12/2017 erano in possesso di esperienza documentata

almeno pari a 2 anni e che per acquisire l'abilitazione alla conduzione di queste attrezzature / macchine agricole avrebbero potuto frequentare il solo **corso di aggiornamento in aula** della durata di quattro ore. Al momento quindi i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature fin dal 31/12/2017 che non hanno svolto specifici corsi di formazione dovranno effettuare la formazione completa **entro il 31/12/2019**, con le modalità previste dall' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, come specificato nella sottostante tabella:

CORSI PER TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE E DURATA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER DDL E LAVORATORI ADDETTI		
Attrezzatura	**modulo teorico (ore)**	**modulo pratico (ore)**
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE)	4	4 (PLE con stabilizzatori)…….. 4 (PLE senza stabilizzatori)…… 6 (PLE con e senza stabilizzatori)……..
Gru caricatrici idrauliche	4	8
Gru a Torre	8	4 (gru a rotazione in basso)…… 4 (gru a rotazione in alto)…….. 6 (gru a rotazione in basse e in alto)…….
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	8	4 (carrelli industriali semoventi)…… 4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)…….. 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)…… 8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi…… a braccio telescopico, telescopici rotativi)…….
Conduzione gru mobili (corso base)	7	7
Conduzione gru mobili (modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)	4	4
Trattori agricoli o forestali	3	5 per trattori a ruote…… 5 per trattori a cingoli……
Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli	4	6 per escavatori idraulici…… 6 per escavatori a fune…….. 6 per caricatori frontali…….. 6 per terne…….. 6 per autoribaltabili a cingoli…… 12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne……
Pompe per calcestruzzo	7	7

(A. Caprara)

*****

6) Decreto semplificazioni - Novità in materia di lavoro e previdenza.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n.36/2019) la legge n.12/2019 di conversione del decreto legge n.135/2018 (cd. decreto semplificazioni).

La nuova normativa contiene alcune disposizioni di interesse per il settore agricolo e ciò in specie in materia di lavoro e previdenza.

Datori di lavoro - denuncia aziendale (D.A.)

Importante la semplificazione apportata alle modalità di denunzia di inizio attività/ consistenza aziendale; la denuncia aziendale (D.A.), prevista e normata dall'art. 5 del d.lgs. n.375/1993 e art. 9-ter della legge n.608/1996), come noto è un obbligo posto a carico dei datori di lavoro agricolo i quali devono presentare la prescritta denunzia all'INPS, in via telematica, all'inizio dell'attività produttiva aziendale nonché qualora vi siano modificazioni successive, vuoi nell'ettarato aziendale per acquisiti di terreni o affitti ovvero nella composizione del piano colturale, ciò quindi quando tali eventi possano generare una sensibile e significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda.

In sostanza la semplificazione consiste nell'avere sgravato l'azienda dall'onere di comunicare dati già in possesso della pubblica amministrazione (norma già previgente in forza dell'art. 18 secondo comma, della legge n. 241/1990).

La nuova norma - art. 3, comma 1-undecies, - prevede infatti che *"i dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere "a"* (ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate), *"c"* (indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti, n.d.r.) e *"d"* (numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento, n.d.r.), *del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)*".

In concreto quindi non verranno più richiesti all'azienda i dati relativi alla consistenza aziendale poiché reperibili presso altre amministrazioni pubbliche, a partire da AGEA; in particolare i datori di lavoro agricolo nella compilazione della D.A. non indicheranno più i quadri del modello (predisposto a suo tempo dall'INPS con circolare n. 88/2006, modello che è composto di 4 pagine, 10 quadri, e 23 pagine di istruzioni) relativi ai terreni condotti, alle colture praticate, ai riferimenti catastali, agli animali allevati. Questi dati, essendo già inseriti all'interno del "fascicolo aziendale" in possesso quindi degli organismi pagatori, potranno essere quindi recepiti dall'INPS direttamente, accedendo all'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Parimenti cade la necessità di ripresentare all'INPS la denuncia di variazione ad ogni modificazione della consistenza aziendale, quando ciò sia desumibile da variazioni già apportate e contenute nel fascicolo aziendale.

La norma entrata in vigore onera l'INPS di tutti gli adempimenti di cui si è detto; ciò necessariamente comporterà la modifica della odierna procedura telematica, dovendo l'Istituto previdenziale acquisire d'ufficio tutti i dati contenuti nel fascicolo aziendale (cartaceo ed elettronico); con le norme semplificative messe in campo il fascicolo aziendale - istituito nell'ambito dell'anagrafe delle imprese agricole come da d.lgs. n.173/1998, art. 14 - diviene infatti per la Pubblica amministrazione il *dossier* identificativo e riepilogativo della consistenza dell'impresa.

LUL telematico - Abolizione

La norma citata in apertura, all'articolo 3, comma 1, prevede (l'entrata in vigore del LUL telematico era stato più volte prorogato - da ultimo, con quanto disposto all'art. 1 della legge n. 205/2017 comma 1154) la definitiva abrogazione dell'articolo 15 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, istitutivo del libro unico del lavoro (LUL) telematico. In base alla nuova norma restano invariati per le aziende agricole gli adempimenti connessi alla tenuta del libro unico del lavoro.

Rottamazione Ter

L'articolo 1-bis della legge in commento riapre i termini per la definizione agevolata dei ruoli

(cd. rottamazione-ter) anche in favore dei soggetti i quali non avevano aderito alle precedenti norme agevolative stabilendo la possibilità di estinguere i debiti a ruolo in carico per la escussione agli agenti della riscossione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, compresi quelli di natura contributiva; l'estinzione agevolata si effettua senza dovere corrispondere alcuna somma a titolo di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive. Dalla cosiddetta rottamazione-ter erano esclusi i contribuenti che non avevano pagato le rate da corrispondere in forza della precedente definizione agevolata entro il 7 dicembre 2018 (articolo 3, comma 23, del decreto legge n. 119/2018). In sostanza la legge sulla semplificazione ammette la nuova rottamazione anche per i contribuenti in precedenza esclusi salvo l'onere di presentazione, entro il 30 aprile 2019, dell' istanza relativa. La nuova norma prevede l'obbligo di pagamento delle somme rottamate in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero rateizzando in un massimo di dieci rate con decorrenza dal 31 luglio 2019.
(M. Mazzanti)

*****

7) Somministrazione fraudolenta: nuove regole.

Con il recente "Decreto Dignità" (D.L. n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018) è stata reintrodotta una fattispecie penale a presidio delle somministrazioni di lavoro "fraudolenta".
Il "nuovo reato" (in precedenza cancellato con il Jobs Act renziano) di somministrazione fraudolente si ha quando "*la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore*".
L'illecito in questione è punito con la sanzione penale dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, restando tuttavia ferma l'applicazione dell'art. 18 D.Lgs. n. 276/2006, che punisce con sanzione amministrativa le ipotesi di somministrazione illecita (€ 50,00 per ogni giornata e per ogni lavoratore), che non potrà essere inferiore ad € 5.000,00 e superiore ad € 50.000,00.

La configurabilità dell'illecito penale di cui si discute è possibile anche nei casi in cui le parti abbiano utilizzato concretamente lo schema negoziale dell'appalto.
Sul punto è intervenuta recentemente la circolare I.T.L. n. 3/2019, che ha illustrato compiutamente la nuova norma (già contemplata in origine nella legge Biagi, all'art. 28 del D.Lgs. n. 276/2003).
Vediamo i punti salienti delle istruzioni dell'Ispettorato nazionale del Lavoro.

APPALTO ILLECITO E SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA

Con circolare ministeriale n. 5/2011 il Ministero del Lavoro aveva già affrontato il tema dell'applicazione dell'art. 28 D.Lgs. n. 276/2003, alle ipotesi di appalto stipulato in assenza dei requisiti di cui all'art. 1655 c.c., al fine di eludere norme inderogabili di legge o contrattuali; la circolare consentiva agli Ispettori del lavoro di adottare la prescrizione obbligatoria nei confronti:

- dello pseudo committente e dello pseudo appaltatore, attraverso l'intimazione alla immediata cessazione dell'azione antidoverosa;
- del committente fraudolento alla regolarizzazione alle proprie dipendenze dei lavoratori impiegati;
- nei confronti del medesimo committente – utilizzatore fraudolento, poteva essere inoltre adottato il provvedimento di diffida accertativa per le somme maturate dai lavoratori impiegati nell'appalto a titolo di differenze retributive non corrisposte.

L'intento fraudolento di norma è in sé rinvenibile nello schema negoziale dell'appalto, poiché lo scopo è

quello di ottenere effettivi risparmi sul costo del lavoro derivanti dalla applicazione del trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. dall'appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo.
Elementi utili a disvelare l'intento fraudolento sono anche rinvenibili da una inadeguata situazione finanziaria della azienda committente, da precedenti verbali ispettivi sanzionatori dell'irregolarità accertata in materia di lavoro, da un fatturato aziendale insufficiente a coprire i costi "ordinari" del personale.

SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA AL DI FUORI DEI CASI DI APPALTO ILLECITO

La circolare dell'Ispettorato esamina anche altre casistiche.
Il reato di somministrazione fraudolenta può realizzarsi anche attraverso l'utilizzo di agenzie di somministrazione autorizzate, ovvero nell'ambito di distacchi di personale che comportino una elusione della disciplina di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, ovvero ipotesi di distacco transnazionale "non autentico" ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 136/2016.
Secondo la circolare si potrà ravvisare una somministrazione fraudolenta anche nell'ipotesi in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norma di legge o di contratto collettivo.
La circolare in commento chiarisce, infine, che per le condotte di somministrazione fraudolenta che abbiano avuto un inizio prima del 12 agosto 2018 e che si siano protratte successivamente a tale data, il reato di cui all'art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015 si potrà configurare unicamente a decorrere dal 12 agosto 2018, con conseguente commisurazione della relativa sanzione penale dell'ammenda per le sole giornate successive a tale data.
Per il periodo precedente al 12 agosto 2018, resta invece ferma l'applicazione in via esclusiva delle sanzioni amministrative di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.
(M. Mazzanti)

*****

8) Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate: Attenzione alle email "*Notifica in merito a debito*". Si tratta di falsi messaggi ai danni dei contribuenti.

Agenzia Entrate – Ufficio Stampa

L'Agenzia informa che in questi giorni stanno circolando delle email con oggetto del tipo "*Notifica in merito a debito. Atto N.* xxxxxxxxx" provenienti da un mittente denominato "Servizi finanziari". I messaggi avvertono gli utenti di un presunto debito e invitano a consultare una lettera allegata, recando in calce i riferimenti telefonici reali di uffici dell'Agenzia delle Entrate. Il documento allegato ai messaggi è in realtà un virus informatico che può infettare i computer degli utenti.
L'Agenzia, totalmente estranea all'invio di queste false comunicazioni, invita i cittadini a cestinare immediatamente queste email e, in ogni caso, a non aprire file allegati o cliccare su eventuali collegamenti web sospetti.

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00

Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: ***www.confagricoltura.org/bologna***